



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 126 del 30-12-2020

OGGETTO: Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art.159 del D.Lgs.267/2000.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre alle ore 21:15, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita nelle persone dei Signori:

BOCHICCHIO MAURO	SINDACO	P
CELANI ROBERTA	VICE SINDACO	P
GAGLIARDI GABRIELE	ASSESSORE	P
MATTONI MARCO	ASSESSORE	P
CANNELLA PAOLA	ASSESSORE	P

presenti n. 5

assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

☐ che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che l'art. 73 del D.L. n. 18/2020 al fine di rispondere alla situazione di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari, alle giunte comunali, di svolgere le sedute in videoconferenza e che in ossequio a tale normativa la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale modalità;

PREMESSO CHE:

> l'art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

""1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità .

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme, né limitazioni all'attività del tesoriere.

.....omissis.....

> l'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone:

""13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.

> la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."

> l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;

Considerato, riguardo ai servizi locali indispensabili di questo ente, che possano ritenersi tali, alla luce delle disposizioni e dei principi contenuti nella legislazione in materia (quali l'art. 2 della legge n. 265/1999, l'art. 1 e l'art. 3, comma 5, del T.U. n. 267/2000, la legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V[^] della Costituzione), quelli inerenti all'esercizio di funzioni e poteri propri, nonché di funzioni conferite da leggi statali e regionali, e comunque di funzioni ed attività attinenti alla cura di interessi della comunità locale, come, altresì , specificate nello Statuto comunale, approvato con la delibera consiliare n. 40 del 29-04-2000;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;

Viste le indicazioni contabili fornite dal Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- il D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75;
- il vigente Regolamento di contabilità ;
- lo Statuto dell'Ente;

Preso atto che:

- 1) il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/05/2020;
- 2) il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato prorogato dalla L. 17 luglio 2020 n.77 con l'art.106 comma 3-bis, al 31/01/2021 e che pertanto dal 01/01/2021 questo Ente si troverà automaticamente in gestione provvisoria fino all'approvazione del Bilancio;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. DI QUANTIFICARE, relativamente al 1^ semestre dell'anno 2021, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:

- | | |
|---|------------------|
| a) pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi | eu. 264.000,00 |
| b) pagamento delle rate dei mutui e prestiti
obbligazionari scadenti 30.06.2021 | eu. 205.734,00 |
| c) espletamento dei servizi locali indispensabili.. | eu. 1.050.000,00 |

TOTALE EURO 1.519.734,00

2. DI DARE ATTO CHE questo Comune, in ossequio alla citata normativa, e sentenza della Corte Costituzionale, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico.

3. DI NOTIFICARE copia del presente atto alla Banca del Piceno Credito Cooperativo BCC nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

- Ad unanimità si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO

F.to BOCHICCHIO MAURO

La pubblicazione all'Albo
Pretorio é iniziata in data
22-01-2021

La presente deliberazione:

☐ non é soggetta a controllo
preventivo di legittimità ;

☐ é stata comunicata ai Signori
Capigruppo Consiliari con nota
n. del

Addì

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

Certificato di eseguita
pubblicazione

N.65 del Reg.

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione é stata pubblicata in
copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal
22-01-2021 al 06-02-2021 e che contro di
essa non sono/sono pervenute opposizioni o
ricorsi.

Addì

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 22-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE